

***CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA’***

PERIODO

1 MARZO 2015 - 28 FEBBRAIO 2018

***PROCEDURA RISTRETTA
(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)***

SPECIFICHE TECNICHE

**(parte prima)
SCHEDE LOTTI**

**(parte seconda)
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
PIANI DI LAVORO
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Responsabile del procedimento: dott.ssa Adele Michea

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – AVVALIMENTO

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE

ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

**ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL
CONTRATTO**

ART. 14 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 - RECESSO

ART. 16 - RAPPORTI FINANZIARI - PAGAMENTI E FINANZIAMENTO

ART. 17 - IMPEGNO PREZZI

ART. 18 - ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

ART. 21 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

ART. 23 - PERSONALE

ART. 24 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

ART. 25 - SUBAPPALTO

ART. 26 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

ART. 28 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

**ART. 29 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA
TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**

ART. 30 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

PREMESSA

Gli interventi oggetto del presente capitolato si articolano in:

Interventi educativi domiciliari

Interventi educativi di comunità

Diritti di visita

PREMESSA

La legge 184/83 modificata dalla Legge 149/2001 all'art. 1 afferma che "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" e che (art. 2) "le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto". (art. 3 comma 1) "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia".

La Città, in ottemperanza a tali dettami giuridici, che si innestano in una cultura di politiche sociali tradizionalmente orientate alla prevenzione della marginalità, al sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà e alla promozione di percorsi di autonomizzazione, ha attivato nel corso degli anni una molteplicità di interventi atti a favorire la permanenza dei minori nelle loro famiglie, articolandoli e differenziandoli in ragione dei mutamenti sociali e dei bisogni espressi dai cittadini.

La trasformazione socioeconomica che ha interessato la città di Torino, l'immigrazione da una pluralità di Paesi europei ed extraeuropei che ha determinato la nascita di comunità portatrici di culture altre, la conflittualità intra ed extra familiare che spesso si esprime con agiti traumatici richiedono necessariamente una riflessione circa gli interventi in atto e le metodologie utilizzate per sostenere le famiglie e tutelare i minori. A fronte dell'indebolirsi dei legami familiari e delle solidarietà naturali è indispensabile agire per sostenere e implementare le competenze educative degli adulti, aiutandoli a riconoscere e utilizzare le proprie risorse e a rendersi parte attiva nella costruzione di comunità sane e accoglienti.

L'intenzionalità è quella di intensificare il supporto domiciliare ai nuclei in difficoltà per favorire la permanenza dei minori nel loro contesto di vita, attivando contemporaneamente meccanismi di costruzione e rafforzamento del tessuto sociale delle microcomunità di appartenenza.

La famiglia è il centro dell'intervento, non solo come luogo di vita del minore, ma in quanto protagonista del progetto educativo; le azioni educative si esplicano nei contesti relazionali del minore, accompagnando gli adulti di riferimento ad agire in prima persona nelle relazioni con i mondi vitali dei propri figli e attivando tutte le reti e le risorse, istituzionali e non, utili per il raggiungimento degli obiettivi. Tale metodologia implica competenze nell'ambito della pedagogia

degli adulti e integrazione tra le diverse specificità professionali dell'èquipe multidisciplinare che ha in carico il nucleo.

Questo approccio consente inoltre di progettare il rientro nel proprio ambiente di riferimento di un minore temporaneamente allontanato dal nucleo di origine, incentivando il recupero delle funzioni genitoriali e di tutela, eventualmente anche nell'ambito della famiglia allargata.

Parallelamente non può essere trascurata la dimensione della comunità locale, che può assumere connotazioni di luogo solidale e tutelante soprattutto per gli individui più fragili ed è pertanto a sua volta necessariamente coinvolta nell'azione educativa.

La conflittualità intrafamiliare sta generando maggiori richieste di intervento a sostegno delle relazioni tra genitori non affidatari e figli, situazione resa più complessa dall'entrata in vigore della L. 219/2012. Il monitoraggio di questo fenomeno e il suo costante aumento suggeriscono la necessità di nuove modalità di intervento maggiormente efficaci a mantenere le relazioni o a ristabilirle, laddove si siano interrotte, anche utilizzando nuove modalità all'interno dei normali contesti di vita dei minori.

Gli interventi oggetto del presente capitolato sono parte del complessivo sistema di servizi e progetti a favore dei minori (Centri Diurni educativi ed aggregativi, affidamenti diurni familiari, educativi e da "famiglia a famiglia", servizi di educativa riabilitativa, "Accompagnamento Solidale", "Provaci ancora Sam") che il Comune di Torino ha attivato sul territorio cittadino, con particolare attenzione a quelli maggiormente a rischio di deprivazione e marginalità.

Il Servizio è normato con Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 1995 avente per oggetto: "Attività educativo - assistenziale a carattere territoriale: presupposti, obiettivi, indirizzi generali e criteri metodologico - operativi" (n. 9503900/19) cui il presente Capitolato fa riferimento, per gli aspetti compatibili con lo stesso.

ARTICOLO 1 OGGETTO

La Civica Amministrazione indice gara col sistema della procedura ristretta di cui agli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi degli artt.61 – 64 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, con delibera esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché alle condizioni del presente Capitolato e delle "Specifiche tecniche" allegate (Parte prima e Parte seconda). L'oggetto dell'affidamento di cui alla presente procedura consiste nel servizio di educativa domiciliare e di comunità per minori e loro famiglie , suddiviso come di seguito:

- LOTTO 1 : intervento nel territorio della Circoscrizione 1
- LOTTO 2 : intervento nel territorio della Circoscrizione 2
- LOTTO 3 : intervento nel territorio della Circoscrizione 3
- LOTTO 4: intervento nel territorio della Circoscrizione 4
- LOTTO 5: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 5 e aree sosta
- LOTTO 6: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 6 e aree sosta
- LOTTO 7: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 7
- LOTTO 8: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 8
- LOTTO 9: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 9
- LOTTO 10: intervento nel territorio delle Circoscrizioni 10

LOTTO 11: intervento minori seguiti dall'Ufficio Minori Stranieri

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per più lotti ma potrà aggiudicarsene solo 2 che saranno individuati secondo il criterio del maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio complessivo su più lotti, verranno aggiudicati i lotti con offerta economica più conveniente per l'Amministrazione.

I servizi di cui ai precedenti Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 oggetto della presente procedura, sono indicati in premessa secondo i criteri generali di intervento espressi dalla citata deliberazione n.mecc.9503900/19, approvata dal Consiglio Comunale il 10 luglio 1995 per gli aspetti e funzioni compatibili con quanto descritto nel presente Capitolato nonché nelle "Specifiche tecniche" (parte prima e parte seconda) e saranno aggiudicati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. I contratti avranno per oggetto la fornitura e l'esecuzione dei citati servizi.

ARTICOLO 2 CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ

Le specifiche tecniche relative a ciascun Lotto sono contenute nel presente Capitolato parte seconda e riguardano:

- ambito territoriale;
- n. minimo di educatori;
- monte ore medio mensile e monte ore annuale di svolgimento del Servizio;
- suddivisione del monte ore medio mensile in relazione alle funzioni indicate nelle specifiche tecniche;
- importo base di gara annuale e medio mensile;
- budget annuale per spese di socializzazione.

L'importo a base di gara di ogni Lotto, comprende tutte le attività e le prestazioni evidenziate nel capitolato d'oneri (All. 1 alla determinazione di indizione gara) compresi i fondi destinati alle spese di socializzazione determinate in maniera fissa per ciascun lotto.

ARTICOLO 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato decorre dal **01.03.2015**, o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di esecutività dell'atto relativo agli impegni di spesa e termina il **28.02.2018**. Qualora il servizio sia affidato successivamente alla data del 1 marzo 2015 l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 57 comma 5 D. Lgs. n.163/2006; in tal caso il concessionario dovrà integrare la garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del servizio entro il termine di avvio dell'esecuzione dei servizi oggetto di tale procedura di applicazione.

Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui si sono aggiudicati i citati servizi mediante la presente procedura subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sulla fornitura dei servizi stessi, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, previa assunzione di provvedimento motivato, la Civica Amministrazione si

riserva la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente ed insindacabilmente e con semplice preavviso di giorni trenta, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento o compensazione, a cui esso dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'importo complessivo a base di gara per il triennio è pari ad Euro 4.963.140,00 oltre le spese di socializzazione pari ad euro 70.902,00 oltre IVA al 22% così suddiviso per ciascun lotto:

LOTTE	Importo a base di gara triennale	IVA 22%	Spese di socializzazione non soggette a ribasso
LOTTO 1	312.984,00	68.856,48	4.471,20
LOTTO 2	382.536,00	84.157,92	5.464,80
LOTTO 3	523.152,00	115.093,44	7.473,60
LOTTO 4	604.044,00	132.889,68	8.629,20
LOTTO 5	804.384,00	176.964,48	11.491,20
LOTTO 6	764.316,00	168.149,52	10.918,80
LOTTO 7	572.292,00	125.904,24	8.175,60
LOTTO 8	281.232,00	61.871,04	4.017,60
LOTTO 9	301.644,00	66.361,68	4.309,20
LOTTO 10	278.964,00	61.372,08	3.985,20
LOTTO 11	137.592,00	30.270,24	1.965,20
TOTALE	4.963.140,00	1.091.890,80	70.902,00

L'importo a base gara comprende tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il citato importo tiene conto delle prestazioni previste dal precedente articolo 1 e del costo del lavoro previsto dai C.C.N.L. vigenti alla data di presentazione delle offerte.

Relativamente all'offerta economica non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo a base di gara è pertanto soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso o pari alla base di gara.

Il valore del contratto non costituisce impegno per la Civica Amministrazione; nel corso di esecuzione del contratto quest'ultima si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione in base all'art. 13 del presente Capitolato. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, siano necessari un aumento od una diminuzione dei servizi di cui all'art. 1, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle medesime condizioni; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti.

Nei citati servizi non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il cui costo è stimato in euro 0.

ARTICOLO 4

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – AVVALIMENTO

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare la procedura è aperta a: Operatori economici, Società, Cooperative ed Associazioni riconosciute e non riconosciute, Istituzioni Private di Assistenza, Fondazioni, Istituzioni di Assistenza e Beneficenza ed altri organismi non aventi scopo di lucro comunque dotati di iscrizione al R.E.A. e di Statuto associativo che preveda l'attività di volontariato come non esclusiva.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socio o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara.

Nell'offerta tecnica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 del Codice Penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L.

n.83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, dovrà allegare all'istanza documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'impresе, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

I concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, dovranno allegare all'istanza, i seguenti documenti:

1. una relazione di una professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2. la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante di mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

I soggetti che intendono partecipare devono produrre un'apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante (unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, attestante le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000:

1. denominazione, ragione sociale, oggetto dell'attività, che deve essere coerente con l'oggetto della gara, sede legale, forma giuridica dell'organizzazione concorrente con le generalità di amministratori, di soci, di direttori tecnici e del rappresentante legale, codice fiscale/partita IVA; in particolare:
 - *per le associazioni riconosciute e non riconosciute* estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute;
 - *per le Istituzioni private di Assistenza, Fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro*: estremi dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento;
 - *per le cooperative*: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e, per le cooperative sociali, dell'iscrizione all'albo regionale del territorio di competenza; estremi dell'iscrizione alla CCIAA e/o ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato;
 - *per i Consorzi per i Raggruppamenti temporanei*: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzi, dell'iscrizione ad altri

albi o registri previsti dalla legislazione vigente, nonché di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;

- *in caso di partecipazione di un singolo concorrente*: indicazione: a) dei nominativi e dei dati anagrafici dei soggetti che saranno dotati del potere di rappresentanza con piena facoltà decisionale, quali garanti della regolarità dell'affidamento e del rispetto degli obblighi derivanti, con la funzione di diretti interlocutori della Civica Amministrazione; b) dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore della Civica Amministrazione;
- *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi di concorrenti non ancora costituiti*: dichiarazione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento o consorzio contenente: a) in caso di raggruppamento, l'individuazione del soggetto capogruppo; b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i medesimi componenti conferiranno il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; c) indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; d) l'individuazione, nell'ambito della capogruppo in caso di raggruppamento, dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore con la Civica Amministrazione;
- *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati;
- *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i partecipanti si conformeranno alla disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- *esclusivamente in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006*: dichiarazione contenente i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio partecipa alla procedura;
- *In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'istanza di partecipazione può essere presentata e sottoscritta esclusivamente dalla capogruppo, allegando l'atto di costituzione in R.T. da cui si evincano i dati precedenti.*

2. di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale) e s.m.i;

3. *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

4. l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

5. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa di cui infra.;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n.163/2006): dichiarazione, da parte di ciascuna consorziata: che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riferite alla consorziata; di non partecipare alla presente procedura sotto alcuna altra forma vietata ai sensi degli artt. 36 comma 5, e 37 comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; che i soggetti consorziati non partecipano alla

presente procedura in qualsiasi altra forma.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, all'istanza (sottoscritta dalla capogruppo) devono essere allegati: il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai componenti del raggruppamento o del consorzio ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione, validamente sottoscritta, concernente:

- a) ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, una descrizione sintetica relativa ai servizi analoghi (per servizi analoghi si intendono le tipologie di servizi di cui all'art.1 comma 2 della L. 328 dell'8/11/2000), effettuati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; l'importo complessivo degli stessi deve risultare non inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto per il quale si intende partecipare. In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato deve essere pari o superiore al valore del lotto più alto per il quale si concorre.
- b) l'effettiva prestazione degli stessi verrà verificata a valere sul documento PASSOE (cfr. *infra* art. 6 c. 4).

Qualora alla presente procedura concorrano raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, i requisiti di cui al precedente punto a) del presente paragrafo devono essere posseduti dal soggetto capofila che in ogni caso dovrà aver fatturato un importo non inferiore al 60% del fatturato globale di cui al punto a).

La verifica del possesso di tali requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012 e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPASS, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti e agli aggiudicatari la Civica Amministrazione richiederà la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Civica Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità e/o sull'eventuale omissività delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la Civica Amministrazione procederà alle conseguenti azioni previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, ciascun componente il raggruppamento o ciascun consorziato deve presentare tutta la documentazione prescritta per il concorrente singolo.

ARTICOLO 6 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti invitati a partecipare devono presentare le seguenti dichiarazioni e documenti, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

1. Istanza di ammissione, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: “Contiene istanza di ammissione e relativa documentazione per il servizio di Educativa Domiciliare e di Comunità”.

L'istanza di ammissione, in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge), in lingua italiana, (con indicazione del lotto/dei lotti a cui si intende partecipare), sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel “bando di gara” – che si richiama integralmente – e contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabili:

- a.** il perdurare dell'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
- b.** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n.68/99;
- c.** che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale relative al settore oggetto del presente Capitolato;
- d.** di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. n. 190/2012);
- e.** il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante in Torino o in comuni confinanti, dotata di risorse umane, logistiche, strumentali adeguate per una efficace ed efficiente gestione, nonché della presenza di responsabili abilitati ad adottare decisioni immediate, con particolare riferimento alla soluzione di problemi e criticità derivanti dall'esecuzione del contratto; in assenza di una sede, l'impegno a stabilirla entro trenta giorni successivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi aggiudicati ed alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- f.** la disponibilità di lavoratori ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di lavoratori da impiegare in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;

- g.** di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella lettera d'invito; nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- h.** l'impegno a rispettare per tutti i lavoratori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.L. di categoria, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
- i.** l'impegno ad assorbire prioritariamente ed impiegare nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori in caso di subentro a precedenti fornitori dei servizi di cui al presente Capitolato, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste; in tal caso dovranno essere garantite ai lavoratori le migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, in analogia con le modalità di cui all'art. 37, C.C.N.L. Cooperative sociali del 16 dicembre 2011, anche qualora sia applicato un contratto differente;
- j.** l'indicazione delle parti di servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi e l'impegno ad osservare l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06;
- k.** di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro Raggruppamento temporaneo partecipante alla procedura di cui al presente Capitolato;
- l.** di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose causati nel corso della fornitura dei servizi di cui dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
- m.** di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 163/06" con la quale egli manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica o giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*);
- n.** i concorrenti devono inoltre dichiarare espressamente di accettare ed essere disponibili alla collaborazione operativa durante l'espletamento del servizio con i Servizi Territoriali Cittadini e con il Servizio Minori della Direzione Servizi Sociali;
- o.** di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 201108018/003). e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- p.** *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- q.** di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia

minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;

2. Originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta che dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché come specificato all'art. 8 del presente Capitolato.

**3. Ricevuta comprovante il versamento di € a favore dell'A.N.AC. (ex AVCP, istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it),
Alla presente procedura l'A.N.AC. ha assegnato i seguenti Codici Identificativi di Gara:**

N° CIG	IMPORTO DA VERSARE
C.I.G. LOTTO 1: 5940519F58	
C.I.G. LOTTO 2: 594056447E	
C.I.G. LOTTO 3:59405855D2	
C.I.G. LOTTO 4: 5940596EE3	
C.I.G. LOTTO 5: 5940614DBE	
C.I.G. LOTTO 6: 5940624601	
C.I.G. LOTTO 7: 5940639263	
C.I.G. LOTTO 8: 5940650B74	
C.I.G. LOTTO 9: 594065606B	
C.I.G. LOTTO 10:5940669B22	
C.I.G. LOTTO 11: 59406936B1	

4. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente un solo documento PASSOE valevole per l'intero raggruppamento.

5. Dichiarazione di ottemperanza D.Lgs. n. 81/2008

6. Progetto tecnico, contenuto in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: "Contiene progetto tecnico per l'affidamento del servizio di educativa domiciliare e di comunità".

L'offerta tecnica consiste nella presentazione di un elaborato sviluppato in una parte generale e nelle parti specifiche descrittive delle funzioni richieste per l'espletamento del servizio come dettagliate nelle specifiche tecniche di cui al presente capitolato (parte seconda).

Il progetto va redatto preferibilmente in un numero massimo di 15 cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina; tipo carattere Times New Roman - dimensione carattere 12). L'offerta tecnica deve illustrare l'articolazione del Servizio per la gestione dello specifico Lotto per cui viene presentata l'offerta, corredato dalla documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso.

Parte generale

La parte generale / introduttiva del progetto, nel rispetto degli obiettivi e della normativa indicata nel presente capitolato, deve contenere riferimenti teorici, metodologie, organizzazione e documentazione a corredo del progetto.

La parte generale del progetto deve inoltre:

- esprimere le fonti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza a cui si fa riferimento nell'elaborato;*
- comprendere aspetti metodologici generali che si riferiscono all'approccio pedagogico, educativo, d'intervento e cura dei destinatari del servizio.*
- delineare l'organizzazione del servizio stesso, con approfondimenti rispetto alla deontologia e al lavoro di rete con le altre istituzioni/organizzazioni.*

Parti specifiche

Per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: le parti specifiche del progetto riferite alle funzioni di educativa domiciliare, educativa di comunità e diritto di visita, devono attenersi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (parte seconda);

Per i lotti 5 e 6 : inoltre, le parti specifiche del progetto, riferite alle diverse funzioni e dovranno prevedere adeguate modalità confacenti alle necessità delle famiglie Rom e devono anch'esse a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (parte seconda);

Per il Lotto 11: le parti specifiche del progetto, riferite alle funzioni di educativa domiciliare e di educativa di comunità, devono attenersi a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (parte seconda).

Il progetto deve essere coerente con l'oggetto, le risorse, i principi, i valori, i vincoli e gli obiettivi descritti nel presente Capitolato nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 10 e contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione. In caso di mancata presentazione della documentazione a corredo dell'offerta tecnica, il progetto sarà considerato incompleto ed il concorrente non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

7. Offerta economica, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato "Contiene offerta economica per l'affidamento del servizio di educativa domiciliare e di comunità" (con l'indicazione del Lotto per il quale si intende partecipare).

L'offerta economica dovrà consistere in un ribasso percentuale applicato sul costo totale del servizio posto a base di gara.

Il concorrente dovrà indicare il costo del servizio per l'intero periodo derivante dall'applicazione del ribasso. Dovrà indicare il costo ORARIO ed il conseguente globale annuale e triennale per ciascuno dei lotti a cui partecipa.

L'offerta economica dovrà altresì indicare l'aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell'offerta economica stessa). Non sono oggetto di offerta economica le spese di socializzazione che sono stabilite in misura fissa pari ad euro 0,30 per ogni ora di attività. Il relativo importo annuale risulta indicato in ogni singolo lotto (specifiche tecniche).

L'offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura.

In specifico, il costo orario del servizio deve essere scomposto nelle singole voci di costo secondo il seguente dettaglio :

- *Personale*
- *Supervisione*

- *Spese generali*
- *Costi per la sicurezza*
- *Aliquota IVA se dovuta*

A pena di esclusione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal titolare della ditta se trattasi di ditta individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo o di consorzio le offerte devono essere sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutti i consorziati, nonché dal costituendo consorzio. In caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituiti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal capogruppo o dal consorzio. In caso di consorzio o di raggruppamento non è comunque consentito al singolo consorziato di presentare contemporaneamente offerte individualmente ed in associazione o in consorzio, a pena di esclusione dell'offerta del singolo. Non è egualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese aventi gli stessi rappresentanti legali, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa sopra indicati.

Si avverte che le dichiarazioni di cui al punto 1 dalla lett. a) alla lett. q), sono essenziali ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 e del comma 1 ter dell'art. 46 del D.lgs n.163/06 e smi. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti alla gara la presentazione in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara che avverranno attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 7 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario, in particolare ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in legge dal D.L. 221/2012 le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

ARTICOLO 8 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per essere ammessi alla procedura, i concorrenti devono depositare una garanzia a corredo dell'offerta, nelle modalità e nei termini previsti nella lettera d'invito, di importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato, pari a:

€ 6.259,68	per la partecipazione al lotto 1;
€ 7.650,72	per la partecipazione al lotto 2;
€ 10.463,04	per la partecipazione al lotto 3;
€ 12.080,88	per la partecipazione al lotto 4;
€ 16.087,68	per la partecipazione al lotto 5;
€ 15.286,32	per la partecipazione al lotto 6;
€ 11.445,84	per la partecipazione al lotto 7;
€ 5.624,64	per la partecipazione al lotto 8;
€ 6.032,88	per la partecipazione al lotto 9;
€ 5.579,28	per la partecipazione al lotto 10;
€ 2.751,84	per la partecipazione al lotto 11.

effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Torino, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il deposito cauzionale in contanti, l'assegno circolare non trasferibile, le polizze e le fidejussioni dovranno avere validità

non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D. Lgs 163/2006, compreso l'impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia per ulteriori 120 giorni.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo del lotto al quale si intende partecipare. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 e smi.

Dovrà essere, altresì, presentato l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del medesimo Decreto Legislativo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, anche qualora il deposito venga costituito in contanti o assegno circolare non trasferibile.

E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, per gli operatori economici in possesso della certificazione ivi prevista, l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà sufficiente presentare la cauzione provvisoria pari all'importo dei due lotti più alti per i quali si concorre.

ARTICOLO 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte sono valutate da un'apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e conformemente all'art. 54 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino. La Commissione aggiudicherà i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. A tale fine la Commissione verificherà la congruenza del progetto presentato dal concorrente con i citati servizi, in base al presente Capitolato e alle specifiche tecniche nello stesso contenute (parte prima e parte seconda). Sono pubbliche le sedute della Commissione aventi per oggetto l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte economiche.

ARTICOLO 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativi - compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010 tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
 $\sum n$ = sommatoria.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 60 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: 40 PUNTI

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI

L'offerta tecnica relativamente ai lotti 5 e 6 sarà valutata anche in relazione alla progettazione riguardante le famiglie Rom.

CRITERI PER I LOTTI da 1 a 10

1) Fino a 20 punti per l'illustrazione generale del progetto

in specifico:

- a) le fonti valoriali e culturali a cui fa riferimento l'elaborato;
- b) gli aspetti teorici, metodologici e organizzativi del progetto compresi l'indicazione degli strumenti proposti e la documentazione a corredo degli aspetti illustrati
- c) la tipologia di approccio pedagogico, educativo, d'intervento e di cura dei destinatari del servizio.
- d) l'organizzazione del servizio, con approfondimenti rispetto alla deontologia e al lavoro di rete sia con le altre istituzioni/organizzazioni, sia con le professionalità coinvolte nelle prese in carico.

Per "documentazione" si intende il materiale prodotto dal concorrente o comunque utilizzato quale dispositivo di lavoro per la gestione del servizio in oggetto.

Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

Per la voce d) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

2) Fino a 20 punti per le funzioni specifiche di educativa domiciliare: lotti 1/10

In specifico e nel rispetto delle funzioni e degli obiettivi di cui alle schede tecniche:

- a) modalità di presa in carico del minore e del suo sistema parentale
- b) sistema di osservazione atto all'individuazione delle risorse e delle potenzialità positive delle famiglie
- c) modalità di ascolto del minore e delle famiglie e modalità di coinvolgimento attivo nella progettazione del nucleo familiare in raccordo con i Servizi Sociali e Sanitari di riferimento
- d) progettazione degli interventi contenenti aspetti innovativi ed efficaci per il coinvolgimento e l'implementazione delle competenze genitoriali, anche in rapporto alla relazione educativa con il minore
- e) modalità di raccordo e relazioni tra la famiglia, il minore e le istituzioni scolastiche, le reti formali e informali presenti sul territorio a cui fare riferimento per i percorsi di socializzazione e autonomia del minore e del nucleo familiare.

- Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 2
- Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 2
- Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 4
- Per la voce d) verrà attribuito un punteggio da 0 a 6
- Per la voce e) verrà attribuito un punteggio da 0 a 6

3) Fino a 12 punti per le funzioni specifiche di Educativa di comunità

In specifico e nel rispetto delle funzioni e degli obiettivi di cui alle schede tecniche:

- a) studio ed analisi delle risorse locali, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell'utenza potenziale del servizio;
- b) illustrazione della metodologia di lavoro in tema di raccordi con le risorse del territorio dalla quale si evincano le prassi operative che si intendono adottare in relazione alle specificità dei Servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio del lotto finalizzati all'avvio percorsi di accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori.
- c) descrizione delle modalità di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di "solidarietà inter-familiare".
- d) modalità di individuazione e aggancio dei gruppi naturali e informali con relative proposte di coinvolgimento, compresi gli interventi educativi all'interno di "cortili", di zone a rischio di aggregazione negative e a rischio di devianza (bande), con raccordi / condivisione con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e la scuola (prevenzione abbandono scolastico).

- Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 2
- Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 4
- Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 2
- Per la voce d) verrà attribuito un punteggio da 0 a 4

4) Fino a 8 punti per le funzioni specifiche dei Diritti di Visita

In specifico e nel rispetto delle funzioni e degli obiettivi di cui alle schede tecniche:

- a) modalità di organizzazione e gestione dei diritti di visita
- b) organizzazione di interventi alternativi che facilitino l'autonomizzazione dei rapporti e la gestione/riduzione delle conflittualità

- Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 4
- Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 4

CRITERI LOTTO 11

1) Fino a 20 punti per l'illustrazione generale del progetto:

in specifico:

- a) le fonti valoriali e culturali a cui fa riferimento l'elaborato;
- b) gli aspetti teorici, metodologici e organizzativi del progetto compresi l'indicazione degli strumenti proposti e la documentazione a corredo degli aspetti illustrati
- c) la tipologia di approccio pedagogico, educativo, d'intervento e di cura dei destinatari del servizio.
- d) l'organizzazione del servizio, con approfondimenti rispetto alla deontologia e al lavoro di rete sia con le altre istituzioni/organizzazioni, sia con le professionalità coinvolte nelle prese in carico.

Per "documentazione" si intende il materiale prodotto dal concorrente o comunque utilizzato quale dispositivo di lavoro per la gestione del servizio in oggetto.

- Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
- Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
Per la voce d) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5

attribuzione punteggio per le funzioni specifiche

2)Fino a 20 punti per le funzioni specifiche di sostegno alla presa in carico:

- a) modalità di presa in carico del minore in affidamento a parenti o presso strutture di accoglienza residenziale;
- b) progettazione degli interventi finalizzati sia all'accompagnamento ai servizi (scuola, sanità, etc), sia nelle attività di socializzazione e aggregazione;
- c) Predisposizione di piani personalizzati mirati alla realizzazione di un progetto formativo e professionale per ogni minore; modalità di ricerca personalizzata per ogni minore di risorse e matching con le imprese idonee allo svolgimento del tirocinio, definizione degli obiettivi del tirocinio e tutoraggio del tirocinio;

Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 10

3)Fino a 20 punti per le funzioni specifiche di Educativa di Strada:

- a) studio ed analisi delle risorse locali, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell'utenza potenziale del servizio;
- b) illustrazione della metodologia di lavoro in tema di raccordi con le risorse del territorio dalla quale si evincano le prassi operative che si intendono adottare in relazione alle specificità dei Servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio finalizzati all'avvio di percorsi di accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori.
- c) modalità di individuazione e aggancio dei gruppi naturali e informali con relative proposte di coinvolgimento nelle zone a rischio di aggregazione negative e a rischio di devianza (bande) e di attività, in raccordo con gli operatori comunali, organizzate nell'ambito del progetto "Finestra sulla Piazza".

Per la voce a) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
Per la voce b) verrà attribuito un punteggio da 0 a 5
Per la voce c) verrà attribuito un punteggio da 0 a 10

La Commissione effettuerà la valutazione in relazione all'appropriatezza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Capitolato tenendo conto sia del livello di approfondimento teorico e di concretezza operativa relativamente a ciascuna funzione, sia della presenza di elementi di innovazione anche sperimentali, con particolare riferimento ai processi gestionali e organizzativi. Saranno particolarmente considerate le proposte e le metodologie che affrontano per ciascuna funzione sopra indicata gli aspetti di complessità, i vincoli e le strategie, ponendo una particolare attenzione alle interconnessioni tra le tre funzioni.

In base al par. II a) 1 dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi a ciascun subcriterio di valutazione discrezionale saranno determinati mediante il calcolo della media dei coefficienti, variabili da zero a uno (1), calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n. 207/2010. Terminati i confronti a coppie, per ogni subcriterio di valutazione, ciascun commissario sommerà i valori

attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le altre a tale media. Successivamente la Commissione moltiplicherà ciascun coefficiente per il peso attribuito al subcriterio per determinare il punteggio provvisorio. Ciascun punteggio provvisorio sarà sommato per determinare il punteggio complessivo del criterio di riferimento. Al punteggio complessivo maggiore sarà attribuito il coefficiente pari a uno e gli altri punteggi saranno ad esso riparametrati. I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito al criterio di riferimento al fine di ottenere il punteggio definitivo.

La somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio di riferimento sarà, altresì, riparametrata alla somma maggiore attribuendo il coefficiente pari ad uno alla somma maggiore e punteggi proporzionali alle restanti somme ciò al fine di assegnare il punteggio complessivo previsto per il progetto operativo.

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER L'OFFERTA TECNICA, fino ad un massimo di 60, sarà pari alla somma dei suddetti criteri sub 1, 2, 3 e 4 per i lotti da 1 a 10, diversamente per il lotto 11 sarà pari alla somma dei criteri sub 1, 2, 3.

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno trentasei(36) punti nella valutazione dell'offerta tecnica complessiva come riparametrata per ciascun lotto. I progetti tecnici che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a trentasei (36) punti saranno pertanto esclusi dalla procedura.

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI

In base al par. b) dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)i = Ra/Rmax$$

dove: Ra = valore offerto (ribasso percentuale) dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente.

Il prezzo offerto deve essere unico e deve comprendere tutti i servizi e le prestazioni descritti nel presente Capitolato.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, quale risultato della somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Qualora più concorrenti conseguano parità di punteggio, si procederà alla richiesta di miglioria di prezzo; qualora la suddetta circostanza perduri anche a seguito di tale richiesta, si procederà al sorteggio.

Il Responsabile del Procedimento (RP) valuterà la congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 di tale D. Lgs., nonché ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta per lotto. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'aggiudicazione quindi avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

La verifica del possesso di tali requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara avverrà ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP

n.111/2012 e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico effettua la registrazione al sistema AVCPASS, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente. La stazione appaltante, a seguito del sorteggio, procederà alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS e se necessario inviterà il concorrente a produrre la documentazione al sistema AVCPASS assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere. Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

A seguito di tali verifiche e della presentazione della garanzia definitiva, la Civica Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la data della stipulazione del contratto; a tale fine, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà produrre i documenti necessari per la stipula del contratto. In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio del servizio con apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 11 GARANZIA DI ESECUZIONE

Dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione, il rappresentante legale o un delegato dell'aggiudicatario dovranno adempiere alle obbligazioni contrattuali in relazione alla causale del presente Capitolato ed a tutte le altre obbligazioni ad esso inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento dei citati obblighi, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, e comunque con le modalità previste dagli artt. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000..

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 10 giugno 1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Civica Amministrazione, che aggiudicherà i servizi al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di esecuzione deve avere validità fino alla data di ultimazione dei servizi aggiudicati. La garanzia sarà svincolata all'aggiudicatario a

completamento dei servizi ad esito favorevole del controllo dei servizi forniti e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto o trascuri ripetutamente, in modo grave, l'adempimento del contratto, la Civica Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto, a maggiori spese dell'aggiudicatario, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della garanzia provvisoria o definitiva.

ARTICOLO 12 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Al fine di garantire la fornitura ottimale dei servizi oggetto della presente procedura, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità di tali servizi in capo alla Civica Amministrazione in particolare nell'ambito della funzione programmatoria e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Servizio Circostrizionale competente svolge verifiche e controlli di natura quali-quantitativa sulla fornitura dei servizi aggiudicati. Tale Servizio esegue i controlli per verificare efficienza, efficacia, economicità e congruenza dei servizi aggiudicati con il presente Capitolato, con il progetto operativo di cui all'art. 6 e relativi piani di lavoro annuali definiti secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, e con le norme che regolano la materia. Il Responsabile del procedimento sui controlli e sull'esecuzione del contratto, individuato secondo il DPR 207/2010 provvederà all'organizzazione dei controlli.

In caso di difformità e/o mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento a quelle rilevanti per la qualità, prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente del Servizio che ha indetto la gara, contesta all'aggiudicatario le eventuali irregolarità e/o inadempienze riscontrate segnalate dal Responsabile dell'esecuzione e dei controlli, cui l'aggiudicatario deve rispondere in base alle modalità descritte all'art. 14 del presente Capitolato. L'aggiudicatario deve presentare al Servizio competente una relazione annuale, il cui schema è definito dal suddetto Servizio.

Con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori impiegati, in ogni caso e senza alcun preavviso il Servizio competente può richiedere all'Aggiudicatario copia della seguente documentazione:

- per ogni lavoratore impiegato, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata;
- buste paga corrisposte;
- documentazione relativa a turni ed orari svolti da ciascun lavoratore;
- contratto individuale di lavoro;
- ogni altra documentazione utile a verificare le posizioni dei lavoratori impiegati.

Nel periodo di fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato, mediante metodi e strumenti di controllo di gestione l'aggiudicatario deve valutare i risultati e l'impatto dei servizi con eventuale riorientamento degli obiettivi in caso di scostamento e del conseguente riorientamento della gestione. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario deve comunicare in forma scritta al Servizio competente i suddetti strumenti, gli indicatori utilizzati, periodicità e modalità di applicazione. Il Servizio competente può proporre ulteriori strumenti e modalità ad integrazione di quelli adottati dall'aggiudicatario, al fine di favorire l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei.

ARTICOLO 13 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed effettivamente reperite. Il contratto sarà vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti degli impegni finanziari.

A pena di esclusione, il concorrente primo in graduatoria dovrà esibire dichiarazioni ed ogni altro documento richiesti dalla Civica Amministrazione. Successivamente all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi, l'aggiudicazione diverrà efficace. La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di conoscenza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi.

Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato e nell'allegato, nonché le norme cui i medesimi rinviano. L'aggiudicatario non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione; le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o a rimborsi.

A seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà alla stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 163/2006, nel corso di esecuzione del contratto la Civica Amministrazione può richiedere modifiche, variazioni nelle modalità di fornitura, oppure variazioni in termini di riduzioni o aumento nella fornitura dei servizi affidati e/o dei relativi importi, di carattere temporaneo o definitivo, qualora si verificino accadimenti non previsti dal presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da disposizioni normative;
- b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- c. per esigenze di riequilibrio nell'allocazione delle risorse nell'ambito degli interventi per minori e loro famiglie
- d. esigenze legate ai mutamenti dei bisogni dei destinatari del servizio /funzione
- e. qualora si verificino variazioni delle disponibilità e delle compatibilità di bilancio.

Nelle circostanze sopra elencate la Civica Amministrazione può chiedere all'Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione del prezzo complessivo fino al 50%. In caso di richiesta di aumenti o riduzioni dei servizi, la Civica Amministrazione individuerà i costi dei servizi oggetto delle variazioni applicando gli importi aggiudicati.

Qualora la Civica Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia di cui al precedente art. 11.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire le modifiche di natura gestionale ed organizzativa che la Civica Amministrazione ritenga necessarie (ad esempio la redistribuzione del monte ore per ciascuna funzione all'interno del lotto), a condizione che tali variazioni non mutino sostanzialmente la natura dei servizi aggiudicati e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario. In specifico, la redistribuzione del monte ore potrebbe interessare una o più funzioni previste nelle specifiche tecniche del capitolato. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare le modifiche e le variazioni richieste alle medesime condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

ARTICOLO 14 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto, la Civica Amministrazione provvede ad incamerare la garanzia provvisoria. In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e/o derivanti dalle norme in vigore, e fatti salvi i maggiori diritti della Civica Amministrazione, questa procederà all'incameramento della garanzia definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Oltre agli inadempimenti costituenti motivo di revoca del contratto per giusta causa, costituiscono gravi inadempimenti:

- non esercizio delle funzioni di cui alle specifiche tecniche

- immotivata indisponibilità al raggiungimento delle intese di cui alle specifiche tecniche (piani di Lavoro)

In caso di inadempimenti meno gravi, la Civica Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopra indicate qualora, dopo aver intimato in forma scritta almeno due volte all'aggiudicatario la puntuale osservanza delle obbligazioni assunte, questi compia nuovamente le irregolarità contestategli o non abbia presentato controdeduzioni accettate.

La Civica Amministrazione procede rispettivamente all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati in caso di gravi inadempimenti, ed a seguito dei richiami citati in caso di inadempimenti meno gravi, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Qualora entro tale termine non pervengano le controdeduzioni o queste ultime non siano accolte, la Civica Amministrazione dispone, a titolo di penale, la riduzione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del corrispettivo mensile.

La suddetta penale è da intendersi complessivamente riferita ad uno o più motivi. L'aggiudicatario deve provvedere immediatamente, comunque entro i termini stabiliti nella comunicazione, ad adeguare le prestazioni a quanto previsto dal Capitolato e dalle norme che regolano la materia.

In caso di gravi e persistenti carenze, irregolarità, omissioni o violazioni nell'esecuzione, anche parziale dei servizi aggiudicati con le modalità ed entro i termini previsti, la Civica Amministrazione potrà chiedere ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Civica Amministrazione. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Civica Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso l'aggiudicatario dovrà reintegrare.

Le interruzioni del servizio aggiudicato per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi, a condizione che esse siano tempestivamente comunicate, qualora possibile.

In caso di interruzione per cause imputabili all'aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nonché in via di autotutela, rivalendosi sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante l'incameramento della garanzia definitiva; fatto salvo in ogni caso il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Civica Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A/R.

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore della Civica Amministrazione la facoltà affidare i servizi oggetto del presente Capitolato alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra ditta, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente, con diritto della Civica Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 a titolo di penale.

La Civica Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le ditte che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della Civica Amministrazione stessa in base all'art. 38, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 15 RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed

insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 16

RAPPORTI FINANZIARI – PAGAMENTI E FINANZIAMENTO

La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati; la Civica Amministrazione liquiderà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato. Qualora l'aggiudicatario sia costituito da un consorzio, la Civica Amministrazione liquiderà le fatture esclusivamente al Consorzio.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC), oltre che la presentazione di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento.

Sulle liquidazioni si opererà la trattenuta di cui all'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 207/2010.

I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Mensilmente dovrà essere trasmesso dall'Aggiudicatario alla Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Minori, l'elenco delle presenze dei minori seguiti, dei progetti attivati e le ore svolte distribuite per ciascuna funzione. Tale documentazione, che deve essere redatta su apposito modulo concordato con l'Amministrazione Comunale, deve essere firmata dal responsabile dell'Aggiudicatario, verificata e controfirmata dal funzionario incaricato del controllo del servizio presso la circoscrizione di riferimento del lotto e dal Dirigente stesso, che provvede altresì ad apporre sulla relativa fattura il visto per l'avvenuta prestazione.

Le spese per la socializzazione verranno liquidate, con le procedure e modalità di cui sopra, in quote mensili aggiuntive rispetto all'importo dovuto per le prestazioni orarie del servizio.

La documentazione di tali spese deve essere allegata alla fattura e controllata dal Servizio Sociale Circoscrizionale di riferimento. Tali spese, anticipate dall'aggiudicatario in nome e per conto della Città, di cui si chiede il rimborso, non concorrono a formare la base imponibile, pertanto, ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 non vanno assoggettate ad IVA. Le pezze giustificative devono essere conservate agli atti del Servizio che procede al controllo e possono consistere in fatture intestate alla Città e/o in altra idonea documentazione accompagnata da dettagliato elenco.

ARTICOLO 17 IMPEGNO PREZZI

Salvo diverse disposizioni, ai sensi degli artt. 89 e 115 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base del prezzo aggiudicato a decorrere dal venticinquesimo mese di fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato.

ARTICOLO 18 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero. (Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate DUVRI – Documento Unico di valutazione del Rischio da Interferenze e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio).

ARTICOLO 19 SICUREZZA SUL LAVORO

La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti ai servizi aggiudicati, l'aggiudicatario si impegna, in base al D. Lgs. n. 81/2008, ad assicurare nella fornitura di tali servizi, il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008. l'aggiudicatario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale.

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'adeguata istruzione dei lavoratori impiegati, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e tutela della salute, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti alla fornitura dei servizi aggiudicati, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure. Ciascun concorrente deve assumere tali obblighi in sede di presentazione dell'istanza mediante la "Dichiarazione di ottemperanza" di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nei servizi oggetto del presente Capitolato non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario relative misure di sicurezza; non è quindi necessario redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze - per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario è tenuto a coordinarsi ed a cooperare con imprese e lavoratori autonomi eventualmente operanti nelle sedi di fornitura dei servizi aggiudicati, su commissione dell'aggiudicatario stesso, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad

interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di eventuali lavori o servizi. Entro trenta (30) giorni dall'inizio della fornitura dei servizi aggiudicati, l'aggiudicatario deve dimostrare di aver redatto il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandolo con le caratteristiche dei luoghi di lavoro di cui assumerà la responsabilità con la stipula del contratto di affidamento. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso formati ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del Decreto 15/07/2003 n. 388. L'aggiudicatario è tenuto a custodire il suddetto documento secondo le modalità indicate all'art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008, ed a metterlo a disposizione della Civica Amministrazione e degli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro per tutta la durata dell'affidamento.

E' a carico dell'aggiudicatario la predisposizione dei criteri di sfollamento e la redazione degli elaborati grafici delle sedi; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare ai lavoratori addetti e divulgare agli utenti ed agli ospiti le corrette procedure di emergenza e di evacuazione. L'aggiudicatario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti della Civica Amministrazione per inadempienze nella fornitura dei servizi aggiudicati causate da carenze organizzative, ovvero a qualsiasi fatto o atto colposo o doloso del personale impiegato, nonché dalla mancata osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che deriveranno dall'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle emanate da I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV. FF. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L. 12 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio della fornitura e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica adottate nei confronti dei lavoratori. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto.

ARTICOLO 20 RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione.

L'aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria; a tal fine è tenuto a presentare mensilmente la dichiarazione di cui al precedente art. 11, manlevando la Civica Amministrazione da eventuali obbligazioni in solido.

ARTICOLO 21 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del soggetto affidatario che dovrà esibire apposita congrua polizza assicurativa, entro 15 gg. dalla stipula del contratto.

ARTICOLO 22 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'importo corrispondente all'inadempienza verrà trattenuto dalla liquidazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, l'esecutore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, e di procedere, nel caso di inosservanza delle medesime, all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ARTICOLO 23 PERSONALE – TITOLI PROFESSIONALI - ORGANIZZAZIONE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato e dotato di adeguate professionalità per l'espletamento del servizio affidato, con l'indicazione puntuale delle qualifiche possedute compresa la dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo. L'aggiudicatario si impegna ad attività di formazione e supervisione del personale impiegato.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, del quale siano stati certificati i curricula che dovranno corrispondere a quanto richiesto dall'Amministrazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

L'aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e

la pornografia minorile, deve dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, qualora non già agli atti in quanto relativa a personale già operante nel servizio, comunque prima della presa di servizio.

La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del controllo, che notificherà per iscritto all'Aggiudicatario ed alla Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Minori, eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta.

Il personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'Aggiudicatario, al momento della presa di servizio, deve fornire le prestazioni specificate nell'art.10 tramite educatori in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art.32 e alla DGR n. 30 – 3773 dell'11 settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 30.12.2009.

Il numero minimo di educatori è indicato nelle specifiche tecniche di ogni singolo lotto. Tale numero può aumentare (pur mantenendo lo stesso monte ore complessivo) in relazione alla progettualità ed esigenze del servizio. Tale eventuale aumento deve essere concordato con i Servizi Sociali competenti o con l'Ufficio Minori Stranieri per il lotto 11. In ogni caso a ciascun Educatore non può essere assegnato un numero di ore settimanali inferiore a 12.

Al fine di facilitare il coordinamento del servizio e i rapporti con l'Amministrazione comunale, i suoi servizi e la rete di territorio, l'Aggiudicatario è tenuto a individuare, tra il personale educativo assegnato, un referente cui per le funzioni di cui sopra possono, all'interno del monte ore complessivo, essere riconosciute un massimo di quattro ore settimanali.

Il referente deve essere educatore in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art.32 e alla DGR n. 30 – 3773 dell'11 settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 30.12.2009, con esperienza di almeno quattro anni di lavoro come educatore.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione deve essere preventivamente autorizzato dal funzionario incaricato del controllo del servizio, previa verifica dei requisiti e delle caratteristiche.

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente l'Aggiudicatario deve darne comunicazione per iscritto alla Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Minori ed ai Servizi Sociali competenti con preavviso di almeno quindici giorni ed è tenuto a reintegrare immediatamente l'operatore assente con personale in possesso dei succitati requisiti, garantendo altresì il necessario passaggio di consegne. Per quanto attiene le assenze temporanee del personale superiori a giorni 10, l'Aggiudicatario deve garantire la tempestiva sostituzione. Sono consentite deroghe in merito alla sostituzione di operatori che seguono utenti per i quali sono previsti particolari interventi e continuità educativa, da prevedersi nel progetto individuale. Tali deroghe devono essere autorizzate dal funzionario incaricato del controllo del servizio, a seguito dell'immediata comunicazione dell'assenza, fatto salvo il recupero delle ore di servizio non effettuate.

ARTICOLO 24

TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

L'aggiudicatario può inserire nel servizio aggiudicato volontari, anche in servizio civile e lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, per lo svolgimento di mansioni non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori, informando preventivamente il Servizio competente. Previa richiesta della Civica Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto ad inserire almeno un allievo tirocinante frequentante corsi di formazione riconosciuti, in base alle norme che regolano la materia, per il conseguimento di titoli professionali analoghi a quelli operanti nei servizi aggiudicati.

ARTICOLO 25

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere lo fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

La ditta sub-appaltataria è tenuta, per quanto di competenza, a redigere e a trasmettere alla ditta affidataria la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento. La ditta affidataria provvederà tempestivamente ad inviare il suddetto allegato alla Civica Amministrazione, manlevandola da eventuali obbligazioni in solido. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere altresì, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 26

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico alla stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 27

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i. nonché della verifica ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 28

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario, in particolare ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in legge dal D.L. 221/2012 le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 29

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata in capo all'aggiudicatario, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni del Titolo V, Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

ARTICOLO 30

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ARTICOLO 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 32
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario in Posizione Organizzativa del servizio Minori dott.ssa Adele Michea.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO MINORI
Dott.ssa Rita TURINO

SPECIFICHE TECNICHE

Parte prima

SCHEDE LOTTI

Parte seconda

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

PIANI DI LAVORO

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

LOTTO N. 1 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 1

MONTE ORE ANNUALE : 4.968

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 414 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 270
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 40

2) educativa di comunità **(15%)** ore 62

3) diritti di visita **(10%)** ore 41

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 41

N. MINIMO EDUCATORI: 2,5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 104.328,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 8.694,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE : 1.490,40

<p>LOTTO N. 2 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 2</p>
--

MONTE ORE ANNUALE : 6.072

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 506 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 330
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 49

2) educativa di comunità **(15%)** ore 76

3) diritti di visita **(10%)** ore 50

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 50

N. MINIMO EDUCATORI: 3

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 127.512,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 10.626,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE 1.821,60

LOTTO N. 3 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3

MONTE ORE ANNUALE: 8.304

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 692 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 450
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 68

2) educativa di comunità **(15%)** ore 104

3) diritti di visita **(10%)** ore 69

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 69

N. MINIMO EDUCATORI: 4,5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 174.384,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 14.532,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE : 2.491,20

<p>LOTTO N. 4 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4</p>
--

MONTE ORE ANNUALE : 9.588

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 799 di cui

- 1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 519
- di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 78
- 2) educativa di comunità **(15%)** ore 120
- 3) diritti di visita **(10%)** ore 80
- 4) ore da utilizzare nelle funzioni che si rendono necessarie nell'ambito del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 80

N. MINIMO EDUCATORI: 5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 201.348,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 16.779,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA SOCIALIZZAZIONE 2.876,40

LOTTO N. 5 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5

MONTE ORE ANNUALE TOTALE : 12.768

MONTE ORE ANNUALE DEDICATO ALLE TRE FUNZIONI 11.496

MONTE ORE ANNUALE DEDICATO AI CAMPI SOSTA (10%)* 1.272

MONTE ORE MENSILE DEDICATO AI CAMPI SOSTA 106

MONTE ORE MEDIO MENSILE DEDICATO ALLE TRE FUNZIONI 958

Di cui:

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 623

- di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 93

2) educativa di comunità **(15%)** ore 143

3) diritti di visita **(10%)** ore 96

4) ore da utilizzare nelle funzioni che si rendono necessarie nell'ambito del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 96

N. MINIMO EDUCATORI: 7

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 268.128,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 22.344,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA SOCIALIZZAZIONE : 3.830,40

* Per il lotto 5, in considerazione della particolarità del contesto e delle caratteristiche sociali e culturali delle famiglie Rom, le funzioni di educativa domiciliare e di comunità dovranno essere programmate e realizzate in costante interazione tra loro, in accordo con il servizio sociale e tenendo conto della programmazione e degli obiettivi che la Città intenderà realizzare nell'ambito delle politiche relative al nomadismo e alle popolazioni Rom.

In tale lotto una quota di circa il 10% del monte ore complessivo del singolo lotto dovrà pertanto essere dedicato ad interventi a favore delle famiglie Rom presenti nei campi sosta autorizzati. La variazione in aumento o in diminuzione del monte ore per il servizio di cui alla presente nota va concordato nella definizione dei piani di lavoro.

LOTTO N. 6 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6

MONTE ORE ANNUALE :	12.132
MONTE ORE ANNUALE DEDICATO ALLE TRE FUNZIONI	10.920
MONTE ORE ANNUALE DEDICATO AI CAMPI SOSTA (10%)*	1.212
MONTE ORE MENSILE DEDICATO AI CAMPI SOSTA	101
MONTE ORE MEDIO MENSILE DEDICATO ALLE TRE FUNZIONI	910
di cui:	
1) educativa domiciliare in senso stretto (65%)	ore 592
- di cui lavoro indiretto (15%)	ore 89
2) educativa di comunità (15%)	ore 138
3) diritti di visita (10%)	ore 90
4) ore da utilizzare nelle funzioni che si rendono necessarie nell'ambito del servizio circoscrizionale (10%)	ore 90
N. MINIMO EDUCATORI:	6,5
VARIAZIONI DI CONTRATTO:	fino a + 50%
	fino a - 50%
IMPORTO BASE ANNUALE:	254.772,00
IMPORTO BASE MEDIO MENSILE:	21.231,00
IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA SOCIALIZZAZIONE	3.639,60

* Per il lotto 6, in considerazione della particolarità del contesto e delle caratteristiche sociali e culturali delle famiglie Rom, le funzioni di educativa domiciliare e di comunità dovranno essere programmate e realizzate in costante interazione tra loro, in accordo con il servizio sociale e tenendo conto della programmazione e degli obiettivi che la Città intenderà realizzare nell'ambito delle politiche relative al nomadismo e alle popolazioni Rom.

In tale lotto una quota di circa il 10% del monte ore complessivo del singolo lotto dovrà pertanto essere dedicato ad interventi a favore delle famiglie Rom presenti nei campi sosta autorizzati. La variazione in aumento o in diminuzione del monte ore per il servizio di cui alla presente nota va concordato nella definizione dei piani di lavoro.

LOTTO N. 7 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 7

MONTE ORE ANNUALE : 9.084

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 757 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 493
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 74

2) educativa di comunità **(15%)** ore 114

3) diritti di visita **(10%)** ore 75

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 75

N. MINIMO EDUCATORI: 5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 190.764,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 15.897,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE 2.725,20

LOTTO N. 8 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 8

MONTE ORE ANNUALE : 4.464

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 372 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 242
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 36

2) educativa di comunità **(15%)** ore 56

3) diritti di visita **(10%)** ore 37

4) ore da utilizzare nelle funzioni che si rendono necessarie nell'ambito del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 37

N. MINIMO EDUCATORI: 2

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 93.744,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 7.812,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA SOCIALIZZAZIONE 1.339,20

LOTTO N. 9 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 9

MONTE ORE ANNUALE : 4.788

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 399 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 259
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 39

2) educativa di comunità **(15%)** ore 60

3) diritti di visita **(10%)** ore 40

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 40

N. MINIMO EDUCATORI: 2,5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 100.548,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 8.379,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE : 1.436,40

<p>LOTTO N. 10 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NELLA CIRCOSCRIZIONE N. 10</p>
--

MONTE ORE ANNUALE : 4.428

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 369 di cui

1) educativa domiciliare in senso stretto **(65%)** ore 240
 - di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 36

2) educativa di comunità **(15%)** ore 55

3) diritti di visita **(10%)** ore 37

4) ore da utilizzare nelle funzioni che
 si rendono necessarie nell'ambito
 del servizio circoscrizionale **(10%)** ore 37

N. MINIMO EDUCATORI: 2

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%

fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 92.988,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 7.749,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
 SOCIALIZZAZIONE: 1.328,40

<p>LOTTO N. 11 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE CITTADINO PER MINORI STRANIERI</p>
--

MONTE ORE ANNUALE : 2.184

MONTE ORE MEDIO MENSILE: 182 di cui

- 1) educativa domiciliare in senso stretto **(43%)** ore 78
- di cui lavoro indiretto **(15%)** ore 12
- 2) educativa di comunità **(57%)** ore 104
- 3) diritti di visita **(0%)** ore 0
- 4) ore da utilizzare nelle funzioni che
si rendono necessarie nell'ambito
del servizio circoscrizionale **(0%)** ore 0

N. MINIMO EDUCATORI: 1,5

VARIAZIONI DI CONTRATTO: fino a + 50%
fino a - 50%

IMPORTO BASE ANNUALE: 45.864,00

IMPORTO BASE MEDIO MENSILE: 3.822,00

IMPORTO ANNUALE SPESE PER LA
SOCIALIZZAZIONE : 655,20

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

LOTTE 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e10

Il servizio si rivolge ai minori e alle loro famiglie, compresi i minori immigrati di seconda e terza generazione nonché i minori di recentissima immigrazione allo scopo di ottemperare a richieste di ricongiungimenti familiari.

Considerata la presenza nelle circoscrizioni 5 e 6 di campi sosta che accolgono famiglie Rom, la progettazione dei relativi lotti dovrà prevedere interventi sia individuali, sia di comunità finalizzati alla tutela dei minori e alla promozione di processi di inclusione sociale dei nuclei.

L'aggiudicatario dovrà espletare le seguenti funzioni:

- a) Educativa Domiciliare da svolgersi nella misura del 65 % del monte ore assegnato
- b) Educativa di Comunità da svolgersi nella misura del 15% del monte ore assegnato
- c) Diritti di Visita da svolgersi nella misura del 10% del monte ore assegnato

L'utilizzo del rimanente 10% del monte ore assegnato per ciascun lotto sarà destinato alle funzioni a) e b) in relazione ai bisogni del Servizio Sociale, come da piano di lavoro quadrimestrale.

Per le funzioni di seguito descritte il budget finanziario destinato alle spese di socializzazione è pari a € 0,30 per ogni ora di servizio prevista.

Gli interventi di cui al presente Capitolato, date le funzioni da esercitare, il tipo di attività e i criteri operativi di lavoro, devono essere svolti di norma entro una fascia oraria di flessibilità compresa fra le sette (7) e le ventuno (21), dal lunedì al sabato, salvo diversi accordi tra le parti .

L'articolazione dell'orario di cui sopra avviene sulla base dei Piani Individualizzati.

Tale articolazione deve essere concordata con i Servizi Sociali competenti.

Le ore del servizio devono essere effettuate secondo i progetti e i piani di attività previsti per i vari destinatari. Qualora ciò non sia possibile, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Aggiudicatario (es. minore assente per lungo periodo), le ore verranno convertite secondo un piano concordato con il Servizio Sociale.

Il servizio deve essere garantito 12 mesi l'anno.

L'Aggiudicatario dovrà prevedere e fornire iniziative di Supervisione (in media 2 ore quindicinali) e riunioni periodiche di servizio: tali attività non dovranno superare 1/15 del tempo - lavoro di ogni operatore.

FUNZIONI DI EDUCATIVA DOMICILIARE

L'intervento educativo domiciliare è rivolto ai minori - con particolare attenzione alla fascia di età adolescenziale - e al loro sistema parentale attraverso attività educative specializzate e domiciliari.

La presa in carico del minore e della sua famiglia dovrà essere improntata ad un approccio metodologico relazionale - multidimensionale sostenuto da un mandato di cura, protezione del legame fra il minore ed il proprio sistema familiare e di aiuto agli adulti perché si ri-appropriino delle necessarie e sufficienti competenze parentali e delle responsabilità genitoriali.

Le attività educative di presa in carico sono finalizzate all'acquisizione di competenze ed autonomie per potenziare le abilità interpersonali e sociali dei minori, e per offrire supporti e sostegni alle funzioni educative-genitoriali delle famiglie.

Tali interventi si propongono di individuare, sostenere e favorire le "potenzialità positive" delle famiglie stesse, per permettere la permanenza del minore presso il proprio nucleo scongiurando il rischio di allontanamento; ed eventualmente, laddove si renda necessario l'allontanamento temporaneo del minore dal proprio nucleo familiare, fornire percorsi di riqualificazione delle competenze parentali, che permettano il rientro tempestivo in famiglia del minore stesso.

La centralità dell'intervento educativo domiciliare deve prevalentemente svolgersi nel contesto di vita del minore nella convinzione che i sostegni educativi domiciliari hanno maggiore efficacia se attuati anche nell'ambito dei legami personali, considerando tali legami come elementi fondamentali nella costruzione dell'identità del minore ed anche come indispensabili punti di riferimento per il lavoro educativo.

In tal senso assume particolare importanza l'"ascolto" del minore, al fine di meglio comprenderne i bisogni, le esigenze, le paure, i desideri.

Il servizio di educativa domiciliare, individua quindi nella "casa" il luogo in cui progettualmente si deve sviluppare l'interazione educativa quale condizione necessaria per garantire la possibilità di relazione con i minori e i genitori nel luogo di vita familiare, nell'ottica di promuovere il "benessere del minore" nel diritto a vivere con la propria famiglia.

L'educatore, quindi, sarà presente con regolarità a casa della famiglia, per valorizzare le risorse che lì si manifestano (e che più difficilmente potrebbero esprimersi in altri contesti) e/o per accompagnare là dove si creano e si affrontano le difficoltà, cosicché i genitori possano apprendere delle strategie per farvi fronte in modo sempre più autonomo.

La valenza educativa specializzata di questo intervento costituisce uno strumento specifico per le situazioni di complessità a cui ricorrere quando:

- ci si trovi di fronte a situazioni familiari multiproblematiche derivanti da una pluralità di cause quali la deprivazione sociale, culturale, relazionale e materiale, difficoltà di accesso alle risorse formali ed informali, grave carenza delle capacità educative genitoriali, dipendenze, carcerazione di un genitore. Queste condizioni, di grave pregiudizio per lo sviluppo evolutivo del minore, necessitano di interventi educativi professionali, rivolti alla famiglia, ai genitori ed al minore, che comportano una condivisione e corresponsabilità progettuale con gli operatori dei Servizi Sociali, Sanitari ed Educativi;
- siano necessari interventi educativi professionali per minori con disturbi relazionali e/o disabilità, valutati dall'UMVD-M, per i quali il progetto d'intervento comporti prevalentemente l'inserimento degli stessi in contesti di "normalità";
- nell'ambito della funzione di facilitazione/mediazione dei rapporti tra la famiglia e la scuola, sia necessaria una particolare attenzione ai minori portatori di bisogni educativi speciali, per i quali la normativa vigente prevede che la scuola definisca, in accordo con la famiglia, piani didattici personalizzati e lavori in stretta integrazione con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio. L'educatore dovrà essere informato sui contenuti del piano personalizzato predisposto dalla scuola e, ove possibile, contribuisce a fornire alla scuola le informazioni necessarie per la stesura di un piano concretamente fattibile anche in relazione alle risorse attivabili;
- siano presenti disposizioni dell'Autorità Giudiziaria che comportino la necessità di un supporto al minore da parte dell'educatore per l'osservazione delle dinamiche familiari e per la costruzione di un progetto complessivo che preveda una rete di nuove opportunità esperienziali;
- sia necessario favorire il rientro del minore, temporaneamente allontanato dal nucleo, nella propria famiglia, attraverso il sostegno ad entrambi.

OBIETTIVI:

Sostegno al minore:

- ascoltare, accogliere, accompagnare il minore nel contesto della relazione con i propri genitori e con la famiglia allargata, nello sviluppo delle proprie capacità nelle diverse aree della crescita;
- favorire la relazione tra pari compresa la gestione dell'aggressività agita e subita;
- attivare interventi di sostegno scolastico per evitare inadempienze e dispersione creando una rete delle risorse del territorio strettamente correlate alle funzioni di doposcuola;
- costruire una rete sociale/amicale per favorire il sostegno tra pari;

- favorire ed accompagnare verso percorsi di autonomia, di formazione professionale e tirocini formativi.

Sostegno alla genitorialità:

- supporto alle competenze genitoriali (con l'attenzione a coinvolgere il più possibile sia la madre sia il padre, insieme ad altri familiari significativi) finalizzato a rinforzare o apprendere le competenze necessarie per aiutare il minore a crescere positivamente e con progressiva autonomia;
- co-costruzione della rete familiare e sociale;
- co-costruzione/supporto alla relazione tra il minore e il genitore non affidatario ed altri adulti di riferimento;
- mediazione nella relazione tra minore e genitore/genitori;
- mediazione del conflitto familiare, anche a livello di famiglia allargata, con particolare riferimento agli immigrati di seconda e terza generazione;
- attivazione e gestione di gruppi di genitori e di minori;
- rinforzare le competenze genitoriali in relazione alle attività di accudimento, di cura della salute, della socializzazione e dell'istruzione;
- accompagnamento e mediazione/costruzione dei rapporti tra il nucleo familiare e la scuola;
- accompagnamento alla conoscenza e al corretto utilizzo dei servizi e delle risorse del territorio.

Per quanto concerne la funzione di Educativa Domiciliare il caso è segnalato dal Servizio Sociale competente o dall'Ufficio Minori Stranieri; per ogni destinatario (minore, e famiglia) l'aggiudicatario formulerà uno specifico Progetto Educativo concordato con i Servizi Sociali o con l'Ufficio Minori Stranieri, coinvolgendo eventualmente altre Istituzioni, Enti ed Organizzazioni del privato sociale.

La "presa in carico" da parte dell'Educatore Domiciliare, si caratterizza come attività diretta, definita da un progetto gestito prevalentemente dall'educatore, sostenuto da precisi obiettivi individuati a in esito ad un breve periodo di osservazione (1 o 2 mesi massimo) ed un percorso reciproco di conoscenza e relazione.

All'esito del periodo di osservazione, l'aggiudicatario dovrà formulare un progetto individualizzato specificando: obiettivi da raggiungere, attività e prestazioni da attivare, rapporti con le reti formali ed informali del territorio, tempo settimanale e giornaliero di intervento, nominativo dell'operatore assegnato, indicatori di qualità.

Nell'attività di presa in carico individuale sono previste anche:

- riunioni di rete intesa come raccordo e consulenza con altri operatori attraverso colloqui e incontri a supporto del lavoro educativo domiciliare;
- elaborazioni progettuali (back-office): analisi, elaborazione, attuazione e verifica dei progetti;
- iniziative promozionali: contatto, sensibilizzazione, stimolo e sviluppo "per" e "alle" risorse ed agenzie esistenti sul territorio.

Il lavoro con il minore e la sua famiglia (presenza e relazione), inteso come sostegno domiciliare e aiuto ai familiari, in particolare per l'esercizio delle funzioni genitoriali nell'ambito della presa in carico diretta, deve essere erogato almeno nella misura dell'85% del monte ore complessivo assegnato ad ogni lotto per questa funzione. Il restante 15%, riguarda il lavoro per il minore e la sua famiglia: incontri e verifiche con i punti rete significativi per i fruitori del servizio, raccordo con Servizi e Realtà territoriali, riunioni, stesura relazioni, etc.

FUNZIONI DI EDUCATIVA DI COMUNITA'

Diversi modelli teorici ritengono che molti problemi sociali ed educativi (tra cui quello della “negligenza familiare”) non sono ascrivibili soltanto alla famiglia ma piuttosto ad un sistema più generale che comprende altri soggetti. Lavorare soltanto con i minori e le proprie famiglie quindi, difficilmente è sufficiente a garantire un maggior livello di sicurezza per i bambini: gli out-come di cambiamento infatti dipendono dai diversi sistemi che interagiscono e si influenzano tra loro, e che coinvolgono diverse e variegata realtà (scuola, associazionismo, ASL, servizi educativi, tempo libero, territorio...).

E' fondamentale quindi assumere, accanto alla pratica di lavoro di tipo individuale e di progettualità individualizzata che coinvolge il minore e la sua famiglia, un'ottica di “comunità”, rispetto alla quale per altro l'educativa territoriale ha maturato importanti esperienze nel corso degli anni nella consapevolezza che la presenza di comunità “sane” e ben organizzate non soltanto migliora la qualità della vita di chi ne fa parte, ma facilita anche l'erogazione di servizi che, in mancanza di un'adeguata organizzazione comunitaria, non risulterebbero altrettanto efficaci.

Il lavoro di comunità deve allora sostenere le risorse delle persone e dei gruppi, aiutandole a mettersi in rete in un clima di fiducia e riconoscimento reciproco, in vista dell'obiettivo di promuovere un ambiente sociale in cui la qualità della vita sia data da processi relazionali che mettono in moto corresponsabilità fra cittadini.

Nelle funzioni di educativa di comunità la visione del territorio deve essere intesa come azione in movimento rivolta non solo ai minori, ma con “un'intenzionalità pedagogica” più ampia per costruire legami con i mondi vitali del territorio.

In questa funzione l'educatore si pone come “agente di cambiamento” per sviluppare azioni di tipo preventivo, con particolare attenzione alla dimensione interculturale ed includendo nella progettazione l'analisi del contesto di riferimento e delle problematiche. Nella definizione degli obiettivi si dovranno favorire processi di intercultura e di promozione di attività specifiche, intercettando i nuovi immigrati che rischiano di essere emarginati e/o di deviare.

Pertanto, in coerenza con quanto richiesto dall'esercizio di questa funzione, il progetto dovrà contenere anche uno studio con relativa analisi delle risorse locali afferente allo specifico servizio/lotto per cui viene presentato il progetto, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell'utenza potenziale del servizio;

Tale studio deve precisare, ad esempio, l'acquisizione dei dati afferenti al territorio, l'analisi delle condizioni e dei bisogni dell'utenza potenziale del servizio, l'analisi delle risorse locali.

In particolare le funzioni sono:

- Ricerca, censimento, mappatura di tutte le realtà presenti sul territorio circoscrizionale che si occupano di minori creando sinergie e reti correlate al fine di ottimizzare e sostenere percorsi e progetti di prevenzione sociale;
- Costruzione di partnership con le realtà del territorio aggiornando semestralmente il Servizio Sociale;
- Mappatura, monitoraggio ed osservazione dei gruppi naturali ed informali al fine di poter offrire ai minori ed alle loro famiglie attività positive, proponendo percorsi di crescita, percorsi di prevenzione sanitaria e prevenzione primaria alle dipendenze e alle sostanze;
- Promozione del lavoro educativo all'interno di “cortili”, case ATC o di zone a rischio di aggregazione giovanile negative e con potenzialità devianti (bande), finalizzata ad una progettazione integrata e in condivisione con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola;
- Azioni educative al fine prevenire il rischio di abbandono scolastico.
- Sensibilizzazione e reperimento di famiglie di sostegno, nella valorizzazione delle forme di “solidarietà inter-familiare” finalizzate a sostenere un nucleo familiare in difficoltà attraverso la

vicinanza di un altro nucleo come “aiutante naturale” che può dare un sostegno concreto, sia fattivo che emotivo, nella vita di tutti i giorni e a facilitare l’integrazione della famiglia e del minore nella comunità.

Gli obiettivi a cui tendere sono:

- Ridurre e prevenire la Presa in Carico dei minori da parte dei servizi, sfruttando al massimo le realtà presenti sul territorio e che ne costituiscono la rete vitale;
- Aumentare l’offerta di punti e di momenti di aggregazione e socializzazione positivi;
- Sviluppare nuove iniziative per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse tradizioni culturali delle famiglie straniere e dei loro figli, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle stesse;
- Prevenire o limitare comportamenti a rischio dei minori in strada mediante attività divulgative a sostegno della legalità e della salute, anche attraverso la metodologia della peer-education.

FUNZIONI DEL DIRITTO DI VISITA

Il diritto di visita per facilitare la relazione tra minore e genitore non affidatario è attivato dai Servizi Sociali su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria o dai Servizi stessi in quanto evoluzione degli interventi in Luogo Neutro quando siano stati verificati i presupposti di una prognosi positiva di recuperabilità delle competenze genitoriali.

L’intervento deve essere limitato nel tempo (massimo sei mesi) per evolvere a favore di interventi alternativi maggiormente rispondenti al benessere del minore o dove è necessario sostenere ancora la relazione genitori/figli fino ad una graduale liberalizzazione degli incontri, attraverso:

- i gruppi di sostegno per genitori separati
- i gruppi di parola per minori figli di genitori separati organizzati dal fornitore.

In questo quadro, ed in base a quanto definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432 “*Approvazione di indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione cosiddetti di luogo neutro*”, la funzione fondamentale del progetto e degli incontri è quella “facilitante”. Tale funzione è finalizzata a sostenere, mantenere, ricostruire la relazione tra minore e genitore non affidatario ed è orientata all’attivazione dei necessari sostegni per il rafforzamento delle capacità positive genitoriali e per una tempestiva liberalizzazione degli incontri, compatibilmente con il benessere del minore.

L’educatore svolge tale funzione nell’ambito e con le modalità più vicine al normale contesto di vita del minore e più rispondenti al suo benessere, avvalendosi dei suoi normali luoghi di vita, compresa l’abitazione del genitore non affidatario, di parenti e/o altri luoghi (ludoteche, centri gioco, centri diurni, oratori, etc.) al fine di rendere il più naturale possibile la funzione di avvicinamento.

Per ciascuno dei diritti di visita attivati, l’aggiudicatario dovrà predisporre, in collaborazione con i servizi competenti un progetto che indichi: luoghi, modalità e tempi dell’intervento medesimo.

Per la funzione di educativa domiciliare il caso viene segnalato dal Servizio Sociale competente o dall’Ufficio Minori Stranieri che è il “titolare” dello stesso; per ogni destinatario (minore, famiglia) deve essere formulato uno specifico Progetto Educativo da parte dell’Aggiudicatario concordato con i Servizi Sociali o con l’Ufficio Minori Stranieri, eventualmente di concerto con altre Istituzioni, Enti ed Organizzazioni del privato sociale. In tale Progetto devono essere specificati i seguenti aspetti: modalità di osservazione, obiettivi da raggiungere, attività e prestazioni previste, rapporti con le reti formali ed informali del territorio, tempo settimanale e giornaliero di intervento, nominativo dell’operatore assegnato, indicatori di qualità, modalità di verifica, processi di dimissioni e chiusura intervento.

L'Amministrazione Comunale promuove, se necessario, forme di collaborazione con i Servizi Sanitari per consulenze ed integrazioni delle prestazioni educativo - assistenziali.

Il monte ore di esercizio della funzione di Educativa domiciliare, è fissato nella misura del 65% del totale per tutti i lotti ad eccezione dei lotti 5-6 ed 11.(cfr scheda lotto)

Il monte ore di esercizio della funzione di educativa di comunità, per ciascun lotto, è fissato nella misura del 15% del totale ad eccezione dei lotti 5-6 ed 11.(cfr scheda lotto)

Per i lotti 5 e 6, in considerazione della particolarità del contesto e delle caratteristiche sociali e culturali delle famiglie Rom, le funzioni di educativa domiciliare e di comunità dovranno essere programmate e realizzate in costante interazione tra loro, in accordo con il servizio sociale e tenendo conto della programmazione e degli obiettivi che la Città intenderà realizzare nell'ambito delle politiche relative al nomadismo e alle popolazioni Rom.

In tali lotti una quota non inferiore al 10% del monte ore complessivo del singolo lotto dovrà pertanto essere dedicato ad interventi a favore delle famiglie Rom presenti nei campi sosta autorizzati

LOTTO 11- UFFICIO MINORI STRANIERI

FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLA PRESA IN CARICO

L'intervento è rivolto ai minori stranieri non accompagnati e richiedenti o titolari di protezione internazionale, attraverso il supporto al lavoro degli educatori comunali con particolare riferimento agli accompagnamenti per questioni sanitarie, rilascio del codice fiscale, iscrizioni al Centro per l'Impiego, ai CTP e ai corsi professionali. In particolare l'E.T. cura l'ambito scolastico/formativo: monitora la frequenza dei ragazzi, attiva contatti con i referenti dei CTP, di scuole e di agenzie di formazione professionale e favorisce l'orientamento e le scelte formative dei minori con il reperimento delle risorse.

Parte del lavoro dell'ET è dedicato ai MSNA affidati a parenti oltre il quarto grado o a connazionali adulti. L'azione dell'ET risulta fondamentale per conoscere ciascuna situazione ed individuare criticità, per mettere in atto strategie di intervento puntuali volte ad alleggerire i nuclei famigliari in difficoltà rispetto alla presa in carico dei ragazzi del progetto.

Colloqui e visite presso le strutture di accoglienza, in particolare nelle strutture comunitarie (ex DGR 25/2012), per monitorare l'andamento del progetto e sostenere gli operatori delle strutture.

Gli interventi educativi sono focalizzati sulla cura di sé, l'importanza dell'igiene, la cura dello spazio abitativo, la gestione del denaro, gli aspetti relazionali tra i ragazzi, la mediazione dei conflitti e delle difficoltà emergenti tra etnie diverse e l'impiego del tempo libero.

Avvio di tirocini formativi: affiancamento degli operatori dell'UMS nell'avvio di tirocini formativi, condivisione di casi individuali e collaborazione nella predisposizione del Piano Educativo Individuale. Ricerca sul web e sul territorio di risorse alle quali possono accedere i minori, azione di monitoraggio dei progetti e successivo accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro.

Gli obiettivi a cui tendere sono:

- Favorire l'accesso ai servizi dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti o titolari di protezione internazionale
- Accompagnamento alla conoscenza e al corretto utilizzo dei servizi e delle risorse del territorio;
- Orientamento e sostegno al percorso scolastico/lavorativo;
- Favorire ed accompagnare a percorsi di autonomia;

FUNZIONE DI EDUCATIVA DI STRADA

Lavoro di rete: nell'ambito del lavoro di rete di "Finestra sulla Piazza" coordinato da un'educatrice comunale, l'E.T. partecipa agli incontri con i partners locali e al lavoro sul territorio per creare sinergie tra le differenti parti sociali. In tale ambito rientrano le azioni mirate sul territorio e ai singoli individui che si avvalgono di metodologie sperimentali calibrate su bisogni emergenti (fenomeni migratori) in precedenza non rilevati. La crescente complessità dei fenomeni mette in risalto e rende sempre più necessario la creazione di equipe e gruppi di lavoro multidisciplinari in grado di supportare i ragazzi.

Supporto al lavoro di strada: conoscenza del territorio e dei gruppi informali che frequentano gli spazi. Azioni rivolte alla riduzione del danno e partecipazione a progetti sul territorio.

L'E.T. partecipa al "tavolo di strada" che si riunisce mensilmente e che raggruppa le diverse realtà che lavorano nell'ambito dell'educativa di strada a livello cittadino e che rappresenta un'importante occasione di aggiornamento, confronto ed elaborazione di linee d'intervento condivise.

Gli educatori dell'E.T. supportano con la propria presenza l'apertura dello spazio "Finestra sulla Piazza", con sede a Porta Palazzo, dove utilizzando strategie relazionali e interventi educativi di gruppo, si conducono attività di apprendimento e rafforzamento linguistico e di esplorazione del territorio (visite a musei, partecipazione ad iniziative culturali di interesse geografico, sociale, politico ed artistico).

La relazione educativa tra educatore dell'E.T. e minore consente la creazione di uno "spazio di ascolto" che permette ai ragazzi di poter parlare di sé e raccontare la propria storia. I progetti educativi individuali e la specificità del ruolo degli educatori dell'E.T., consentono di instaurare con i minori una relazione di fiducia e facilitare l'elaborazione dei vissuti e un reale processo di inserimento nel contesto.

Partecipazione nell'organizzazione di eventi, tornei e gite come la giornata del rifugiato, manifestazioni cittadine e attività nei periodi festivi.

Gli obiettivi a cui tendere sono:

- Prevenire o limitare comportamenti a rischio dei minori in strada attraverso attività divulgative a sostegno della legalità e della salute, anche attraverso la metodologia della peer-education;
- Favorire la costruzione di momenti aggregativi, sportivi, culturali e di supporto alla socializzazione;
- Mappatura, monitoraggio ed osservazione dei gruppi naturali "di strada";
- Interventi sul territorio, attraverso "il legame debole", sia ai fini dell'aggancio, della prevenzione sanitaria e prevenzione primaria alle dipendenze e alle sostanze;
- Conoscenza, aggancio e coinvolgimento dei minori stranieri, finalizzata allo sviluppo delle capacità di fruizione autonoma delle risorse e dei servizi presenti sul territorio e promozione-sviluppo delle reti sociali personali.

PIANO DI LAVORO ANNUALE

Per quanto riguarda l'applicazione del presente Capitolato, stante l'articolazione del servizio, sono previsti ulteriori accordi per la gestione dei singoli lotti.

Naturalmente tali accordi dovranno essere assunti nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 1995, n. 9503900/19, dal presente Capitolato e relative Specifiche tecniche.

Tali accordi si attuano attraverso Piani di Lavoro annuali sottoscritti dal rappresentante designato dall'Aggiudicatario e dal Dirigente dei Servizi Sociali Circostrizionali o suo delegato, per il lotto 11, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Minori Stranieri. I piani di lavoro devono essere elaborati nell'ambito delle funzioni richieste dal presente capitolato e nel rispetto delle percentuali predeterminate per ciascuna funzione con l'obbligo di verifica e revisione degli stessi con cadenza quadrimestrale.

Per ciascun lotto il primo Piano di lavoro di cui alla presente gara dovrà essere siglato entro 60 giorni dall'effettivo avvio del servizio con scadenza a 12 mesi dall'avvio dello stesso.

I Piani di Lavoro successivi hanno durata di 12 mesi. Nel corso di vigenza di ciascun Piano di lavoro, sono possibili nel corso delle verifiche quadrimestrali modifiche ed integrazioni migliorative per la gestione dello stesso in relazione al cambiamento di bisogni e situazioni.

In particolare i Piani di Lavoro, a partire da una lettura dinamica dei bisogni dei fruitori del Servizio e delle condizioni e risorse del territorio, devono almeno contenere:

- *l'articolazione per ciascun lotto del servizio nel rispetto delle percentuali per ciascuna funzione previste dal presente capitolato con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del 10 % del monte ore ;*
- *l'indicazione dei referenti del Committente e dell'Aggiudicatario;*
- *le tipologie di utenza da privilegiare;*
- *i contenuti dell'intervento e relative attività di presa in carico di minori e nuclei;*
- *gli ambiti di inserimento dei minori presi in carico e relativo numero, nonché i percorsi di inclusione sociale;*
- *la destinazione e le modalità di utilizzo del budget relativo alle spese che verranno sostenute dall'Aggiudicatario per la socializzazione e riferite alla presa in carico casi/nuclei;*
- *le modalità di integrazione tra i servizi pubblici, le attività dell'Aggiudicatario e quelle di altri soggetti operanti sul territorio con particolare riferimento a quelli eventualmente in partnership;*
- *numero educatori e numero ore settimanali per ciascuno.*

MODALITA' DI EROGAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9503900/19 già citata per gli aspetti compatibili con il presente capitolato e nell'ambito dei Piani di Lavoro, i Servizi Sociali competenti decidono e formalizzano le ammissioni e dimissioni dei singoli casi. Per quanto riguarda le funzioni di cui al precedente paragrafo si rinvia quanto previsto nel paragrafo relativo alle caratteristiche delle funzioni . , entro quindici giorni dalla data di avvio dell'intervento, deve essere presentata dagli Aggiudicatari ai Servizi Sociali competenti o all'Ufficio Minori Stranieri una prima ipotesi di lavoro.

I progetti individuali o collettivi vengono verificati e aggiornati almeno ogni sei mesi con i Servizi Sociali.

Gli operatori dell'Aggiudicatario sono tenuti altresì a momenti di verifica sul lavoro svolto con riunioni periodiche almeno bimestrali e verbalizzate.

Il servizio di Educativa Territoriale deve comprendere una cartella per ogni utente, sulla quale gli

operatori addetti sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi e ogni variazione del piano di lavoro; tali informazioni dovranno essere periodicamente trasmesse ai Servizi Sociali andando ad integrare la cartella dell'utente in carico.

L'Aggiudicatario deve in ogni caso assicurare la tutela della riservatezza degli utenti e del loro nucleo familiare, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196; di conseguenza l'Aggiudicatario nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica al Comune.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione del titolare (Comune di Torino) nonché acquisire il consenso della persona o degli esercenti la potestà della persona cui i dati si riferiscono.